

Segreteria Generale

Roma, 21/11/2022

Prot. AP/mle/5111

Alle Società Affiliate

e, p.c.

Ai Comitati Territoriali della FIN

Oggetto: DPCM 3 ottobre 2022 – Contributo a ristoro di spese sanitarie e di sanificazione -
Modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo.

Il Dipartimento dello Sport ha comunicato, con pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del 7/11/2022, l'intervenuta registrazione della Corte dei Conti del DPCM 3/10/2022 relativo al riconoscimento di contributi a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche, delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo sport ai sensi del D.Lgs 39/2021.

Dalla suddetta data di pubblicazione sono decorsi i termini per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 5 del decreto, **che scadrà il 7/12/2022**, entro il quale i beneficiari dovranno presentare le domande attraverso gli Organismi affilianti (Federazioni o Leghe per le società sportive professionistiche, Federazioni, Enti di promozione sportiva o Discipline Sportive per ASD e SSD).

Il Decreto in oggetto prevede che i beneficiari del contributo ai sensi del precedente DPCM 16 settembre 2021, sempre relativo alle spese sostenute per le sanificazioni, dovranno comunque presentare una nuova istanza e, in sede di saldo, verrà decurtato quanto percepito in precedenza.

Si provvede, con la presente circolare, a comunicare le modalità di presentazione delle richieste di contributo attraverso la scrivente Federazione.



AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere al Fondo tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Il contributo, in ogni caso, non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge n. 4 del 2022 (27 gennaio 2022).

MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta di contributo deve essere inviata alla Federazione Italiana Nuoto esclusivamente in modalità telematica utilizzando l'apposita sezione disponibile sul portale della Federazione Italiana Nuoto (portale.federnuoto.it – Sezione Società – menu Ristori Sanificazione 2) **a far data dal 24/11/2022**.

Come già segnalato, i soggetti già beneficiari del contributo ai sensi del Decreto del 16/1/2021, verrà decurtato dal Dipartimento in sede di saldo quanto già percepito in precedenza. Il Decreto prevede quindi che l'attestazione dei costi sostenuti ricomprenda l'importo precedentemente richiesto e rimborsato. **Tenuto conto di ciò, il sistema provvede, per i soggetti che presentarono a suo tempo la domanda attraverso la FIN, al precaricamento automatico delle spese inserite ed approvate nella precedente rendicontazione per l'accesso ai contributi previsti dal DPCM del 16 settembre 2021 al fine del loro inserimento nell'attestazione di spesa prodotta dal sistema, calcolata automaticamente sulla base dei singoli documenti di spesa inseriti nel portale.**

I soggetti che dovessero utilizzare la FIN quale Organismo affiliante ma che per la precedente richiesta di contributo si erano avvalsi di altro Organismo affiliante, devono provvedere ad inserire anche la documentazione di spesa relativa al precedente contributo ottenuto, ai fine di poter conteggiare il relativo importo nell'ammontare complessivo delle spese sostenute nel periodo consentito, così come previsto dal Decreto in commento.

Le spese ammissibili sono quelle espressamente indicate all'art. 4, comma 1, del DPCM 3 ottobre 2022 (di cui si allega copia).

I soggetti richiedenti dovranno fornire, oltre al prospetto di rendicontazione, tutti i giustificativi di spesa (fatture, pagamenti, ecc.), da caricare attraverso la specifica apposita procedura guidata presente sul portale FIN.

Si sottolinea anche l'obbligo per i richiedenti di produrre l'apposita certificazione rilasciata dal Presidente del proprio Collegio Sindacale, ovvero da parte di un Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali, oppure da un Professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o in quello dei Consulenti del Lavoro, oppure da un

Responsabile di un Centro di Assistenza Fiscale (vedi art. 4, comma 3, del DPCM in oggetto).

A tal fine è richiesta, oltre alla sottoscrizione della domanda di contributo da parte del Presidente / Legale Rappresentante, la sottoscrizione di una attestazione da parte del soggetto certificatore, prodotta dal portale sulla base dei dati inseriti, dal soggetto richiedente, con la quale deve essere attestata:

- 1) la sussistenza dei requisiti richiesti come soggetto certificatore, indicando i riferimenti del caso (es. numero iscrizione Albo, ecc.) e come soggetto beneficiario (art. 2 del DPCM);
- 2) il rispetto del principio di cassa per la documentazione prodotta da Società o Associazioni Dilettantistiche e che le spese rendicontate siano state effettivamente sostenute entro il periodo previsto (1 febbraio 2020 – 31 marzo 2022);
- 3) la completezza di tutta la documentazione richiesta e predisposizione secondo le modalità richieste dall'art. 3 comma 2 (*il certificatore dovrà firmare oltre alla certificazione anche il prospetto di rendicontazione inviato*);
- 4) l'inerenza dei costi alle finalità del Decreto e alle tipologie di cui all'art. 4 comma 2 del DPCM;
- 5) l'ammontare delle spese sostenute nell'intero periodo e ritenute ammissibili.

Al termine del caricamento della documentazione di spesa, il sistema consentirà la stampa della domanda di contributo, elaborata sulla base dei documenti prodotti, comprensiva della richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante, dell'attestazione del soggetto certificatore di cui all'art. 4, comma 3, del DPCM in oggetto e dal prospetto di riepilogo della rendicontazione. Detto documento, effettuate le sottoscrizioni richieste, dovrà essere nuovamente caricato sul gestionale, allegando copia del documento di identità in corso di validità dei soggetti sottoscrittori. **Si sottolinea che solo con l'espletamento di tale ultimo adempimento, da effettuarsi entro il 7/12/2022, la domanda di contributo sarà considerata positivamente conclusa.**

L'ammissione delle domande di contributo e il controllo della documentazione prodotta è di competenza del Dipartimento per lo Sport, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del DPCM del 30 ottobre 2022.

* * * * *

Per eventuali richieste di chiarimenti, si prega di utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo mail: spese.sanitarie.sanificazione@federnuoto.it

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021 con il quale il Prof. Mario Draghi è nominato Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2021, concernente la nomina della Sig.ra Valentina Vezzali a Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021, concernente la "Delega di funzioni alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Valentina Vezzali";

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e servizi territoriali";

VISTO, in particolare, l'articolo 10, comma 3, del predetto decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici;

VISTO, altresì, il comma 4 dell'articolo 10 del predetto decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, vengano definite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese oggetto del contributo a fondo perduto;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021 di attuazione del richiamato articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, che all'art. 2, comma 8, prevede che in caso di non assegnazione delle risorse, le stesse restano nella disponibilità del fondo e sono ripartite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica con delega allo sport;

VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante, "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico";

VISTO, in particolare, l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2022, che prevede l'incremento di 20 milioni di euro per l'anno 2022 della dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021;

VISTO, il medesimo articolo 9, comma 2, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2022, che prevede che il predetto fondo sia destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;

SULLA PROPOSTA del Sottosegretario con delega allo sport, signora Valentina Vezzali

DECRETA

Art.1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto individua le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione nonché le procedure di verifica, controllo e rendicontazione delle spese al cui ristoro sono destinate le risorse residue del fondo istituito ai sensi dell'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementato dall'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un totale complessivo di 72.940.247,52 euro.

Art.2 (Riparto delle risorse del fondo)



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2022, i soggetti che possono accedere al Fondo sono le società sportive professionistiche nonché le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
2. Il contributo a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge n. 4 del 2022.

Art. 3

(Modalità di accesso al fondo ed erogazione del contributo)

1. I richiedenti presentano la richiesta di erogazione del contributo in modalità telematica ai seguenti organismi sportivi:
 - a) quanto alle società sportive professionistiche, alle rispettive Federazioni Sportive Nazionali o, secondo le indicazioni da esse fornite, alle Leghe che organizzano i rispettivi campionati;
 - b) quanto alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche, alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate o agli Enti di Promozione Sportiva presso cui sono associate.
2. Le richieste di erogazione del contributo a ristoro di spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID 19 devono essere presentate nei termini di cui all'articolo 5, comma 1, e devono contenere l'elenco delle spese sostenute dai richiedenti. L'elenco dei giustificativi delle spese sostenute deve essere distinto per le singole tipologie di voci e accompagnato da copia delle fatture quietanzate o di analoghi documenti contabili nonché dalla certificazione di cui all'articolo 4, comma 3.
3. Ciascuno degli organismi sportivi di cui al comma 1 verifica l'esistenza dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, delle richieste di contributo ricevute, controlla che le spese siano state sostenute nell'ambito delle misure restrittive introdotte per l'emergenza sanitaria e, secondo quanto previsto dall'articolo 4, predispone un prospetto, sulla base di un modello predisposto dal Dipartimento per lo sport, contenente i dati dei richiedenti e gli elementi identificativi delle spese sostenute di cui al comma 2, secondo periodo, compresa la certificazione di cui all'articolo 4, comma 3. Tale prospetto è trasmesso al Dipartimento per lo Sport entro il termine di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Il Dipartimento per lo sport riceve i prospetti predisposti ai sensi del comma 3 e la documentazione allegata in fase di presentazione delle domande di richiesta del contributo, e provvede a determinare l'ammontare dei relativi contributi.
5. I contributi per i richiedenti verranno ridotti proporzionalmente qualora il loro ammontare complessivo sia superiore al tetto massimo di spesa indicato all'articolo 1.
6. I soggetti già beneficiari del contributo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 2021 dovranno comunque presentare istanza completa della certificazione di cui all'articolo 4, comma 3; il contributo spettante sarà decurtato dell'importo già percepito in precedenza.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art.4 (Spese ammissibili)

1. Sono oggetto del contributo le spese effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2, sostenute tra il 1° febbraio 2020 e il 31 marzo 2022.
2. Sono ammissibili al contributo a fondo perduto le spese sostenute per:
 - a) la somministrazione di tamponi, sia antigenici che molecolari, a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti che presentano domanda di accesso;
 - b) la sanificazione degli ambienti in cui si svolge l'attività del soggetto che presenta la domanda di accesso al contributo;
 - c) l'acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti e di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - d) gli accertamenti effettuati nei confronti di coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2;
 - e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, colonnine automatiche per gel igienizzante, gel igienizzante, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 - f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 - g) la somministrazione di test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2;
 - h) i costi del personale sanitario specializzato, che non siano già a carico della finanza pubblica, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
 - i) i seguenti accertamenti effettuati nei confronti di coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2:
 - Visita medica;
 - Esame clinico effettuato dal Responsabile Sanitario, specialista in Medicina dello Sport;
 - Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e saturazione O2 a riposo, durante e dopo sforzo;
 - Ecocardiogramma color doppler;
 - ECG a riposo;
 - ECG Holter 24hr (inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo);
 - Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV);
 - Esami ematochimici;
 - Radiologia polmonare: TAC per COVID+;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- Nullaosta infettivologico alla ripresa (per gli atleti COVID +).
- 3. L'ammontare delle spese sostenute durante l'intero periodo in cui al comma 1 dovrà essere certificato dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Art.5 (Termini)

1. Le richieste di accesso al beneficio dovranno essere presentate agli organismi sportivi di cui all'articolo 3, comma 1, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Gli organismi sportivi di cui all'articolo 3, comma 1, dovranno presentare i prospetti di cui all'articolo 3, comma 3, mediante posta elettronica certificata al Dipartimento per lo sport, all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Art.6 (Controllo e Rendicontazione)

1. Il Dipartimento per lo sport eroga le risorse alle società sportive professionistiche e alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche, previa verifica della documentazione ricevuta dagli organismi sportivi relativa alle spese di cui all'articolo 4, compresa la certificazione di cui all'articolo 4, comma 3.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo in conformità alla normativa vigente ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 03 OTT 2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Prof. Mario Draghi